

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SEGUITO DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73ART. 53, RECANTE "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI"

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto disciplina i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al decreto in oggetto, a nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e anche in carico al Servizio Sociale Territoriale.

Art. 2 – Modalità di individuazione dei beneficiari e degli importi

1. I beneficiari saranno individuati tramite avviso pubblico.
2. L'importo del contributo potrà variare da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.500,00 e sarà determinato da valutazione dell'assistente sociale.
3. Il contributo, eventualmente, erogato si intende come una tantum.

Art. 3– Destinatari

1. Sono ammessi al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A) - cittadinanza italiana;
(*oppure*) - cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
(*oppure*) - cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni

B) **Residenza anagrafica** nei Comuni dell'Unione Terre di Pianura oppure **domicilio o dimora documentabile** nel territorio dell'Unione Terre di Pianura (Baricella, Granarolo Dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio) (es. contratto di lavoro con l'impresa/Ente avente sede operativa nel territorio di detti comuni; figli in obbligo scolastico iscritti presso istituti del territorio; altro).

C.1) Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID – 19, in particolare:

- Dipendenti che hanno beneficiato della cassa integrazione a zero ore nel periodo 15 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 per almeno 60 giorni anche non consecutive (a tal fine dovrà essere prodotto certificato dal datore di lavoro);
- Dipendenti che alla data della presentazione della domanda siano in cassa integrazione per almeno il 50% delle ore contrattuali ((a tal fine dovrà essere prodotto certificato dal datore di lavoro);
- Chiusura, sospensione delle attività per lavoratori autonomi o titolari di attività commerciale che hanno dovuto chiudere, sospendere, l'attività a causa dell'emergenza Coronavirus dal 15 novembre 2020 (sarà necessario produrre documentazione apposita);

- Disoccupati, che hanno perso il lavoro dopo il 15 novembre 2020 che a causa dell'emergenza sanitaria non hanno trovato una nuova occupazione e che abbiano sottoscritto il patto del lavoro con il centro per l'impiego almeno 60 giorni prima della presentazione della richiesta di accesso al beneficio.

Ovvero

C.2) Cittadini in difficoltà, presi in carico dai servizi sociali o disponibili a sottoscrivere un progetto sociale di intervento che comprenda tutto il nucleo per il quale si richiede il beneficio con un Isee valido ordinario/corrente inferiore ai 9.360,00 €.

2. Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare.
3. Si potranno presentare richieste di contributo economico per tipologie di spese, **già effettuate e documentate**, inerenti all'abitazione principale, a titolo esemplificativo:
 - canoni di locazione;
 - spese per mutuo;
 - utenze domestiche (intestate ad una persona del nucleo);
 - Spese di Condominio.

Art. 4 – Limiti, cause ostative, esclusione

1. E' causa ostativa alla concessione del beneficio che il richiedente o altri componenti il nucleo abbiano presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato.
2. E' causa di esclusione dalla concessione del beneficio essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute alla data di uscita del bando pubblico (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a:
 - Euro 2.500,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone;
 - Euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da 3 persone e oltre.
3. I soggetti già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possano trarre sostentamento, possono presentare domanda se tali misure sono contenute entro il limite mensile di:
 - Euro 250,00 per nuclei familiari composti fino 2 persone;
 - Euro 450,00 per nuclei familiari composti da 3 persone e oltre.

Art. 5 –Istanze e Procedure

1. Le domande possono essere presentate attraverso piattaforma telematica utilizzando esclusivamente le credenziali SPID. Per tutti i cittadini che hanno difficoltà nell'invio telematico è possibile rivolgersi telefonicamente allo Sportello Sociale, affinché si possa individuare la migliore modalità di acquisizione dell'autodichiarazione, senza che questo costituisca motivo di esclusione. Anche in questo caso sarà necessario possedere lo Spid. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
2. La domanda di accesso al contributo deve essere presentata sotto forma di autocertificazione, compilata unicamente sul modulo predisposto dal Servizio Sociale scaricabile dal sito istituzionale: www.terrdipianura.it
3. L'accesso alle domande partirà dal **30 dicembre 2021 rimarrà aperto fino alla fine delle risorse disponibili.**

4. Le persone rientranti nell'art. 3 C2 saranno contattate dall'assistente sociale per la definizione del progetto sociale.

Art. 6 – Ammissione

1. Qualora le istanze pervenute risultino superiori rispetto alle risorse disponibili si provvede alla concessione dei contributi nei limiti delle risorse medesime e tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande.
2. Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario all'Iban del beneficiario.

Art. 7 – Controlli

1. L'Unione Terre di Pianura verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

2. Per l'effettuazione dei controlli, l'ufficio provvede ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del DPR 445/00 e s.m. e i. nella misura di almeno del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione pervenute.

3. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare entro i termini fissati dall'Unione Terre di Pianura, la documentazione che sarà richiesta per la verifica delle dichiarazioni rese e per i controlli successivi.

4. La mancata parziale presentazione della documentazione richiesta al beneficiario, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, comporta la revoca del contributo e l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del Settore Welfare Locale è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

2. Il presente atto entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione.

